

CRITERI DI VALUTAZIONE

ALUNNI CON DSA

L'art. 11 del D.Lgs. n.62/2017, il D.M. n.741/2017 e il D.M. n.742/2017 sono i riferimenti normativi che disciplinano l'attività di valutazione degli apprendimenti, del comportamento, di svolgimento dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, di rilascio della certificazione delle competenze.

I docenti dei consigli di classe/team docenti si atterrano a quanto indicato da tale normativa.

Pertanto, principi, criteri e modalità di valutazione esplicitati nel PTOF sono i riferimenti generali a cui tutti i docenti sono tenuti ad uniformarsi.

In particolare, per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti deve:

- essere coerente con il piano didattico personalizzato e tenere conto della specifica situazione soggettiva;
- consentire all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato e l'attenzione al processo.
- in caso di particolare gravità del disturbo di apprendimento risultante dal certificato diagnostico, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, l'alunno può essere esonerato dallo studio delle lingue straniere e seguire un percorso didattico personalizzato.

Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione:

- l'ammissione e la partecipazione sono coerenti con il piano didattico personalizzato;
- la commissione può riservare agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari;
- può essere consentito l'utilizzo di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame;
- per l'alunno la cui certificazione prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva;
- l'alunno esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto.

Gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate. Per lo svolgimento di tali prove il Consiglio di Classe può predisporre adeguati strumenti compensativi, coerenti con il piano didattico personalizzato. Gli alunni esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua straniera.